



LUMSA
UNIVERSITÀ

Decreto Rettorale n. 2609

Emanazione del Regolamento per i ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010

IL RETTORE

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, emanato con Decreto Rettorale 12 maggio 2022, n. 2582;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2022,

DECRETA

È emanato il Regolamento per i ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 nel testo allegato, parte integrante del presente Decreto.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per i ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, emanato con Decreto Rettorale 4 maggio 2017, n. 1779.

Roma, 17 giugno 2022



Il Rettore
Prof. Francesco Bonini

Regolamento per i ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 dello Statuto, il reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di personale addetto ad attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso la Libera Università Maria Ss. Assunta (di seguito LUMSA), tramite stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, d'ora in poi indicato come "ricercatori a tempo determinato".

Art. 2

Natura del rapporto

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra la LUMSA ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

Art. 3

Tipologie di contratti

1. Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base delle modalità, criteri e parametri definiti con decreto ministeriale;

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri e a coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti ai sensi dell'art. 1 comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230.

2. I contratti di cui al comma 1, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 1, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Art. 4

Svolgimento delle attività didattiche e di servizio del ricercatore a tempo determinato

1. L'individuazione e la ripartizione delle attività didattiche e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo determinato sono determinate all'inizio di ogni anno accademico dal Direttore di dipartimento, sentiti il Presidente del corso di studi ed il ricercatore interessato.

2. Il ricercatore a tempo determinato è tenuto a compilare un registro orario delle attività svolte (ore di tutorato, didattica integrativa e curriculare, ricevimento studenti, commissioni di laurea, esami, partecipazione a consigli e commissioni etc.) e a presentare una relazione annuale che attesti i compiti svolti sulla base di indicazioni e criteri stabiliti dal Senato Accademico. I registri e le

relazioni, approvati dal Consiglio di dipartimento, sono trasmessi al Prorettore alla didattica e al diritto allo studio e al Direttore generale.

Art. 5 **Programmazione**

1. Il Consiglio di dipartimento, in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, presenta proposte in merito alle richieste di reclutamento di ricercatori a tempo determinato.

2. La proposta del Consiglio di dipartimento deve indicare:

- l'ambito di ricerca anche tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste;
- la tipologia di contratto da attivare, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento;
- il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
- il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
- i requisiti richiesti al ricercatore a tempo determinato, oltre a quelli indicati nell'art. 6 del presente regolamento;
- la copertura finanziaria con l'indicazione della fonte del finanziamento, qualora questa sia esterna all'Ateneo.

3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera, nell'ambito delle risorse disponibili e degli strumenti di programmazione interni all'Ateneo, l'attivazione delle procedure di reclutamento.

4. La richiesta di reclutare un ricercatore a tempo determinato può essere altresì formulata direttamente dal Senato Accademico, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 6 **Bando**

1. Il bando di indizione della procedura di valutazione è emanato dal Rettore ed è pubblicato sul sito *web* di ateneo e sui siti del Ministero e dell'Unione Europea.

2. Il bando deve specificare:

- il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti previste;
- la tipologia contrattuale e il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
- trattamento economico e previdenziale;
- requisiti di partecipazione;
- la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
- l'eventuale numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici.

3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere, di norma, inferiore a 30 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del bando sul sito di ateneo.

4. Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentati con le modalità, anche telematiche, previste dal bando.

Art. 7

Requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva e incompatibilità

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca di durata triennale o equivalente, conseguito in Italia o all'estero.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, limitatamente alle selezioni per contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la partecipazione riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri e a coloro che hanno usufruito per almeno tre anni di contratti ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L'esclusione dalla selezione è disposta con motivato provvedimento rettorale notificato all'interessato.
4. Per tutto il periodo di durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
5. Non possono partecipare alle procedure selettive i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima e seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
6. Ai sensi dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono altresì esclusi coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di ruolo afferente al Dipartimento che ha proposto il procedimento di chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di amministrazione o del Senato accademico della LUMSA.

Art. 8

Valutazione

1. La valutazione dei candidati è effettuata da una Commissione composta dal Prorettore alla ricerca, dal Prorettore alla didattica e al diritto allo studio, dal Direttore del Dipartimento interessato, da due professori di I o di II fascia del settore scientifico-disciplinare (SSD) ovvero del settore concorsuale (SC) ovvero del macro settore concorsuale (MSC) designati dal Senato Accademico, di cui almeno uno di ruolo nell'Ateneo se presente. La commissione elegge al suo interno un presidente ed un segretario.
2. La Commissione nello svolgimento delle sue attività si atterrà alle seguenti disposizioni:
 - valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale;
 - formulazione di una graduatoria, ai soli fini di cui al successivo punto, espressa in centesimi;
 - ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia

pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa.

3. Per la valutazione dei candidati è prevista una discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza dell'eventuale lingua straniera prevista nel bando, in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; tale prova avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera la commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti. I candidati sono convocati per la discussione, con le modalità previste dal bando, con almeno 15 giorni di anticipo.

4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici.

5. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni.

6. Gli atti della Commissione sono approvati con dal Rettore con proprio decreto.

7. La Commissione deve concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di scadenza del bando. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

8. La Commissione, con motivato parere, sulla base della valutazione comparativa tra i candidati, individua un vincitore o delibera che nessuno dei candidati risponde alle esigenze per le quali il posto bandito è stato richiesto.

Art. 9 Chiamata

1. Il Consiglio di amministrazione delibera la chiamata del vincitore individuato dalla Commissione, di norma entro due mesi dall'approvazione degli atti.

2. La presa di servizio avviene al 1° novembre successivo alla data della delibera del Consiglio di amministrazione, salvo anticipazione per particolari esigenze didattiche deliberata dal Consiglio stesso.

Art. 10 Commissione valutatrice per l'eventuale proroga dei contratti

1. Ai fini dell'eventuale proroga dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240 del 2010, la Commissione giudicatrice è composta dal Prorettore alla didattica e al diritto allo studio, dal Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione e da un membro esperto del MSC scelto tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia dell'Ateneo, o, in loro assenza, appartenenti ad altre Università italiane o straniere. La Commissione elegge al suo interno un presidente ed un segretario.

2. La Commissione nella valutazione dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240 del 2010 si atterrà alle disposizioni contenute nel D.M. del 24 maggio 2011, n. 242.

3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici.

4. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni e sono approvati dal Rettore.

Art. 11 Stipula del contratto

1. Per la LUMSA il contratto è stipulato dal Rettore. All'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, l'interessato è invitato a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e dal bando.

Art. 12

Valutazione dei ricercatori ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia

1. La chiamata in qualità di professore di II fascia all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è riservata ai ricercatori di tipo B che abbiano acquisito l'Abilitazione Scientifica Nazionale.
2. La valutazione riguarda l'attività didattica, la didattica integrativa e il servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto.
3. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica è oggetto di specifica valutazione anche la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.
4. La Commissione giudicatrice è la Commissione permanente per il reclutamento ed il merito di cui all'art. 28, comma 2, dello Statuto.
5. La Commissione opera ai sensi del Regolamento per il reclutamento dei professori di I e II fascia.

Art. 13

Norme finali

1. I contratti di cui al presente Regolamento, non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli, ma costituiscono titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le previsioni di legge in materia in quanto compatibili.